



COMUNE DI TRAVESIO
Provincia di Pordenone

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA GENERALE
DELLE ENTRATE

Sostituisce il Regolamento approvato con delibera consiliare n. 13/2000 e succ. mod.

SOMMARIO

CAPO PRIMO - DISCIPLINA DELLE ENTRATE

- Articolo 1 - Oggetto e finalità del Regolamento
- Articolo 2 - Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe
- Articolo 3 - Soggetti responsabili delle entrate
- Articolo 4 - Attività di verifica e di controllo
- Articolo 5 - Forme di gestione delle entrate
- Articolo 6 - Autotutela
- Articolo 7 - Importi minimi
- Articolo 8 - Interessi
- Articolo 9 - Compensazione

CAPO SECONDO - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

- Articolo 10 - Principi generali
- Articolo 11 - Ambito di applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione
- Articolo 12 - Competenza
- Articolo 13 - Procedimento di iniziativa dell'ufficio
- Articolo 14- Procedimento ad iniziativa del contribuente
- Articolo 15 - Atto di accertamento con adesione
- Articolo 16 - Perfezionamento della definizione
- Articolo 17 - Effetti della definizione
- Articolo 18 - Riduzione della sanzione
- Articolo 19 - Decorrenza e validità

CAPO PRIMO

DISCIPLINA DELLE ENTRATE

Art. 1 - Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina generale di tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali in conformità ai principi dettati dalla legge 27.7.2000 n. 212, dal d. lgs. 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, dal Decreto Legislativo 25.02.1995, n. 77 e successive modificazioni ed integrazioni, dal Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni e da ogni altra disposizione di Legge in materia, nonché nel rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni di Legge vigenti.

Art. 2 - Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe

1. Le aliquote, i canoni e le tariffe dei tributi comunali sono determinate con delibera dell'Organo competente nei termini previsti per l'approvazione del Bilancio di Previsione ed entro i limiti stabiliti dalla Legge per ciascuno di essi. In assenza del provvedimento deliberativo di fissazione delle aliquote, dei canoni e delle tariffe, restano confermati quelli vigenti nell'anno precedente. Nel merito si rinvia a quanto specificato nel regolamento di ogni singolo tributo.

Art. 3 - Soggetti responsabili delle entrate

1. Con provvedimento formale e motivato del Sindaco o di diverso organo individuato dalla vigente normativa sono individuati i funzionari responsabili delle singole entrate del Comune cui sono conferiti le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale delle entrate proprie del Comune, anche tributarie.
2. Il funzionario responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, compresa l'attività istruttoria di controllo, di verifica, l'attività di liquidazione, di accertamento ed applica le sanzioni. Il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti di liquidazione e di accertamento, nonché le ingiunzioni fiscali.
3. Il visto di esecutorietà sui ruoli è apposto direttamente dal Funzionario Responsabile della gestione delle singole entrate.
4. In caso di gestione dell'entrata in forma associata con altri Comuni, il ruolo di Funzionario responsabile può essere attribuito a dipendente di un ente associato.
5. In caso di gestione esterna in una delle forme previste dall'art. 5, comma 2, le funzioni ed i poteri del Funzionario responsabile sono attribuiti a persona fisica nominata dal gestore, in possesso di titolo di studio e preparazione professionale adeguati al compito. Il Comune può designare un proprio dipendente incaricato delle funzioni di vigilanza sull'operato del gestore delegato, anche a tutela dei diritti dei contribuenti e degli utenti.

Art. 4 - Attività di verifica e di controllo

1. I funzionari responsabili delle entrate controllano la regolarità degli adempimenti a carico del contribuente (versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni), nel rispetto delle norme di Legge o di Regolamento che disciplinano le singole entrate comunali.
2. Nell'esercizio dell'attività di controllo trovano applicazione i principi stabiliti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, con esclusione delle norme di cui agli articoli da 7 a 13.
3. Per le entrate tributarie per le quali vige l'obbligo dell'autoliquidazione il Comune potrà comunicare i termini e le modalità degli adempimenti previsti dalle norme di Legge o di Regolamento attraverso la forma di pubblicità che riterrà più opportuna.

4. L'attività di liquidazione e di accertamento delle entrate tributarie e patrimoniali dovrà essere svolta nella piena osservanza dei principi di semplificazione, pubblicità e trasparenza per il cittadino, con la pubblicazione presso gli uffici preposti delle tariffe, delle aliquote, dei canoni, dei prezzi pubblici. Presso gli uffici competenti potrà essere istituito un apposito sportello abilitato a fornire ai cittadini tutte le informazioni ed i chiarimenti necessari relativi alle entrate comunali.
5. Il funzionario responsabile, quando non sussistono prove certe dell'inadempienza, può invitare il contribuente, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti e documenti, inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico con invito a restituirli compilati e firmati, richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti con esenzione di spese e diritti.
6. L'omesso, parziale o tardivo versamento di un entrata tributaria è acclarato dal Funzionario responsabile mediante avviso di accertamento motivato, recante il calcolo del tributo o del maggior tributo, degli interessi e delle sanzioni. L'avviso è notificato al contribuente, a mezzo di messo notificatore o raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione.
7. La motivazione dell'avviso deve compiutamente illustrare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato. L'avviso reca in allegato o riproduce il contenuto essenziale degli atti in esso richiamati, che non siano già conosciuti né ricevuti dal contribuente; contiene altresì l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete sull'atto, del responsabile del procedimento, dell'organo presso il quale è possibile promuovere un riesame dell'atto in autotutela, della Commissione tributaria a cui è possibile ricorrere, delle modalità e del termine di ricorso, e del termine di sessanta giorni, decorrenti dal suo ricevimento, entro cui effettuare il pagamento.
8. Salvo i casi in cui possa derivare un pregiudizio all'Amministrazione comunale, l'avviso di accertamento è preceduto da un avviso bonario, con il quale si comunicano al contribuente le irregolarità riscontrate all'esito del controllo, con invito alla regolarizzazione della propria posizione e/o al versamento spontaneo delle somme dovute, ovvero alla produzione di chiarimenti e scritti difensivi. Il contribuente destinatario dell'avviso bonario può avvalersi del ravvedimento operoso ove ne ricorrano i presupposti.

Articolo 5 - Forme di gestione delle entrate

1. Le funzioni di gestione, accertamento e riscossione delle entrate comunali, ove non sia diversamente stabilito, sono svolte in forma diretta dal Comune di Travesio, nella propria veste di titolare delle entrate medesime.
2. In alternativa alla gestione diretta, con deliberazione del Consiglio il Comune può optare per l'esercizio, in tutto o in parte, delle funzioni di cui al comma 1 in forma associata con altri Comuni, oppure mediante affidamento a soggetto esterno, nel rispetto della normativa dell'Unione Europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali. Possono essere investiti dell'affidamento:
 - 1) i soggetti iscritti nell'Albo dei concessionari, istituito con decreto del Ministero delle Finanze 11.9.2000 n. 289;
 - 2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione Europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;
 - 3) la società a capitale interamente pubblico, di cui all'art. 113, comma 5, lettera c), del d. lgs. 18.8.2000 n. 267, e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che il Comune di Travesio, titolare del capitale sociale, eserciti sulla società un controllo analogo a quello

esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con il Comune di Travesio; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale comunale;

4) le società di cui all'articolo 113, comma 5, lettera b), del citato d. lgs. n. 267/2000, iscritte nell'Albo dei concessionari istituito con d.m. n. 289/2000, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) del presente comma, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure a evidenza pubblica.

3. La deliberazione consiliare di cui al comma 2 enuncia le motivazioni, sul piano amministrativo e finanziario, della gestione associata o dell'affidamento esterno, ne predetermina gli indirizzi ed i limiti temporali ed approva lo schema di convenzione o di disciplinare.

4. La devoluzione a società o concessionario esterno delle funzioni di gestione, accertamento e riscossione dell'entrata comporta il trasferimento al soggetto affidatario della titolarità dei connessi poteri amministrativi e dei rapporti giuridici con gli utenti dei servizi e con i contribuenti, sia sul piano sostanziale che processuale; il Comune conserva la titolarità del potere di disciplina regolamentare e di determinazione di aliquote, tariffe e detrazioni.

Art. 6 – Autotutela

1. Gli atti di imposizione, di ingiunzione o di riscossione, comunque denominati, possono essere revocati, ridotti o rettificati in autotutela dal Funzionario responsabile dell'entrata, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta siano riscontrati elementi di totale o parziale illegittimità in ordine all'esistenza e/o alla quantificazione del diritto di credito dell'Amministrazione.

2. L'attività di autotutela deve essere preordinata al fine di ristabilire la correttezza e legalità dell'azione amministrativa e di evitare l'insorgenza o la prosecuzione di contenzioso. L'atto può essere revocato o modificato anche qualora sia divenuto definitivo ed inoppugnabile dal debitore, salvo che l'esistenza del diritto di credito del Comune sia stata accertata da provvedimento giurisdizionale passato in giudicato.

3. In materia tributaria, l'atto impositivo revocato per qualsiasi causa non può essere rimesso in relazione al medesimo soggetto passivo, per la medesima fattispecie impositiva e per lo stesso periodo d'imposta.

Art. 7 – Importi minimi

1. I tributi comunali ed i corrispettivi dei servizi non sono dovuti né sono rimborsabili quando il relativo importo non supera il limite di € 5,00, al netto di eventuali interessi, per ciascun anno solare.

2. In materia tributaria, non si fa luogo ad emissione di avviso di accertamento quando l'importo complessivamente dovuto dal contribuente, comprensivo degli interessi e delle sanzioni, non eccede il limite di € 10,00 per ciascun avviso.

3. Il presente articolo non si applica alla riscossione dell'imposta di pubblicità dovuta sulle locandine e dei diritti di pubblica affissione.

Art. 8 – Interessi

1. In materia tributaria, gli interessi dovuti al Comune per parziali, ritardati od omessi versamenti e gli interessi spettanti al contribuente per versamenti indebiti sono fissati nella stessa misura del tasso legale tempo per tempo vigente.

2. La maturazione degli interessi è giornaliera, con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento per gli interessi spettanti al Comune e dalla data del versamento per gli interessi spettanti al contribuente.

Art. 9 – Compensazione

1. E' ammessa la compensazione tra crediti e debiti della medesima entrata comunale o di diverse entrate comunali, relativi a diversi periodi di imposizione od applicazione.

2. Il contribuente o l'utente dei servizi può detrarre dalla quota dovuta per l'anno in corso eccedenze di versamento relative ad anni precedenti, a condizione che non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso e sia presentata al Comune, entro la scadenza di pagamento della quota su cui si intende operare la compensazione, una dichiarazione in carta libera riportante le generalità dell'interessato, l'importo dovuto al lordo della compensazione e l'esposizione dei crediti compensati, distinti per anno solare e per entrata. Il Comune pone a disposizione degli interessati idonea modulistica, reperibile presso gli uffici e riproducibile dal sito internet istituzionale.
3. Se le somme a credito sono maggiori dell'importo a debito, il contribuente o l'utente può utilizzare l'eccedenza in compensazione nei versamenti successivi, senza ulteriori adempimenti dichiarativi, oppure chiedere in qualsiasi tempo il rimborso della quota restante. Il rispetto del termine di decadenza del rimborso è verificato alla data di prima applicazione della compensazione.
4. La compensazione è ammessa anche in caso di accertamento tributario purchè, entro la scadenza di pagamento dell'avviso, il soggetto passivo dichiarati di volersene avvalere e provveda al versamento dell'eventuale differenza a proprio debito.
5. La compensazione non è consentita in caso di ingiunzione fiscale emessa da un soggetto esterno delegato alla riscossione dell'entrata comunale, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del regolamento, nè in caso di partite riscosse mediante ruolo ai sensi del d.p.r. n. 602/1973 nel testo vigente.
6. Sono fatte salve le disposizioni che disciplinano la compensazione mediante modello fiscale F24, nei casi in cui lo stesso è utilizzabile per le entrate comunali.

CAPO SECONDO

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 10 - Principi generali

1. Questo comune nell'esercizio della propria potestà regolamentare, introduce nel proprio ordinamento l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei criteri semplificati rispetto a quelli stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, al fine di ridurre gli adempimenti a carico dell'ufficio e dei contribuenti e potenziare l'attività di controllo sostanziale.
2. Restano ferme le disposizioni speciali del Regolamento di applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili in tema di accertamento con adesione del valore imponibile delle aree fabbricabili.

Art. 11 - Ambito di applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione

1. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile a tutti gli atti per i quali è riconosciuto all'Ufficio Comunale il potere di accertamento e rettifica.
2. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati al rapporto tributario.
3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo di applicazione dell'istituto le questioni "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
4. L'ufficio, per aderire all'accertamento con adesione, deve tener conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, valutando attentamente il rapporto costi - benefici dell'operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.

Art. 12 – Competenza

1. Il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione del contribuente è di

competenza del funzionario responsabile della singola entrata cui l'accertamento con adesione si riferisce.

Art. 13 - Procedimento di iniziativa dell'ufficio

1. L'ufficio, al fine di ridurre gli adempimenti a carico dell'ufficio e dei contribuenti, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento definito, anche prima della notifica dell'avviso stesso, invia al contribuente un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica diretta a mezzo messo comunale, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento dei periodi di imposta, nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
2. L'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
3. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie che il funzionario responsabile può rivolgere ai contribuenti quando non sussistono prove certe dell'inadempienza, ai fini dell'attività di liquidazione e accertamento non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
4. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

Art. 14 - Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente al quale sia stato recapitato un avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'articolo precedente, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta semplice di accertamento con adesione.
2. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.
3. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione, sia quelli di pagamento.
4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 1, l'ufficio, anche telefonicamente, formula al contribuente l'invito a comparire. Fino all'attivazione dell'Ufficio, la definizione ha effetto ai soli fini del tributo che ha formato oggetto di accertamento. All'atto del perfezionamento della definizione, l'avviso di cui al comma 1 perde efficacia.
5. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
6. Eventuali, motivate, richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
7. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del responsabile del procedimento.

Art. 15 - Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, viene redatto, in duplice esemplare, un atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente e dal responsabile dell'ufficio o suo delegato.
2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi, i termini e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, sanzioni ed interessi dovuti in dipendenza della definizione.

Art. 16 - Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro il termine concordato e fissato nell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.
2. Il contribuente che ha aderito all'accertamento può richiedere, con lo stesso atto di accettazione, un pagamento rateale.
3. Entro 10 giorni dal versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento.

Art. 17 - Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
2. Ai sensi dell'art. 2, comma 4, del D. Lgs. 218/1997, l'intervenuta definizione non esclude la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

Art. 18 - Riduzione della sanzione

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento, si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla Legge.
2. Le sanzioni irrogate sono inoltre ridotte ad un quarto nel caso di definizione agevolata, accompagnata dall'espressa rinuncia del contribuente a proporre ricorso contro l'atto di liquidazione o accertamento alla Commissione Tributaria, provvedendo altresì al pagamento entro il termine per la proposizione del ricorso, delle somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. Di detta possibilità il contribuente dovrà essere informato nello stesso atto di liquidazione o di accertamento.
3. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente rende inapplicabile l'anzidetta riduzione.

Art. 19 - Decorrenza e validità

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2009. E' contestualmente abrogato il regolamento adottato con deliberazione consiliare n. 13/2000 e successive modifiche.